

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 10 febbraio 1999, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati SCOCA (411); PASETTO Nicola e GIORGETTI Alberto (882); ANEDDA (1113); SARACENI (1182); BONITO, FOLENA, SARACENI, ALTEA, CARBONI, CESETTI, LUCIDI, MUSSI, OLIVIERI, PARRELLI, SCHIETROMA, SERAFINI e SINISCALCHI (1210); PISAPIA (1507); CARRARA Carmelo (1869); ANEDDA, SIMEONE e MARINO (1958); MAIOLO (1991); MAIOLO (1995); BERSELLI, MORSELLI, NERI e MARINO (2314); CARRARA Carmelo, MANZIONE, BASTIANONI, GRILLO, FRONZUTI, DEODATO, LI CALZI, TRANTINO, FABRIS, SIMEONE, GAZZILLI, BUTTIGLIONE, FRAGALÀ, MANTOVANO, DE FRANCISCIS, PANETTA, ACIERNO, CASCIO, SAPONARA, COLA, VOLONTÈ e MASTELLA (2655); CARRARA Carmelo, MANZIONE, BASTIANONI, GRILLO, DEODATO, LI CALZI, TRANTINO, FABRIS, SIMEONE, GAZZILLI, BUTTIGLIONE, FRAGALÀ, MANTOVANO, DE FRANCISCIS, ACIERNO, CASCIO, SAPONARA, VOLONTÈ, COLA e MASTELLA (2656); PISANU, PARENTI, BRUNO Donato, GIULIANO, GAZZILLI, MAROTTA, VITALI, TARDITI, MAIOLO, SAPONARA, LEONE e MANCUSO (3464); SARACENI (3728); PISAPIA (4382); GIULIANO (4440); COLA, FRAGALÀ, LO PRESTI, SIMEONE, MANZONI, OZZA, BERSELLI, TRANTINO, ALBONI, ALEFFI, AMATO, ARMAROLI, ASCIERTO, BECCHETTI, BERTUCCI, BONO, BRUNO Donato, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CARDIELLO, CARLESÌ, CARRARA Nuccio, CENTO, CONTENTO, COSTA, CUSCUNÀ, DE FRANCISCIS, DEL BARONE, DELL'UTRI, DI COMITE, d'IPPOLITO, DIVELLA, FEI, FILOCAMO, FINO, FOTI, FRAU, GALEAZZI, GAZZILLI, GIULIANO, IACOBELLIS, LANDI, LENTO, LEONE, LOSURDO,

LUCCHESI, MAIOLO, MALGIERI, MATAACENA, MESSA, MISURACA, PACE Giovanni, PAOLONE, PARENTI, PAROLI, PEPE Antonio, PEZZOLI, POLI BORTONE, RICCI, RIZZO Antonio, ROMANO CARRATELLI, RUSSO, SAPONARA, TRINGALI, ZACCHEO, ZACCHERA, VALENSISE e CESARO (4590); PISAPIA, SAIA, e ORTOLANO (4707)

(V. Stampati Camera nn. 411, 882, 1113, 1182, 1210, 1507, 1869, 1958, 1991, 1995, 2314, 2655, 2656, 3464, 3728, 4382, 4440, 4590 e 4707)

**e del disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)**

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
(CIAMPI)**

(V. Stampato Camera n. 4625-bis)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 febbraio 1999*

**Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di
indennità spettante al giudice di pace. Modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale**

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE
E DI INDENNITÀ SPETTANTI
AL GIUDICE DI PACE**

Art. 1.

1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza per valore del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:

a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.

2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Art. 2.

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il pretore trasmette il fascicolo di ufficio al giudice di pace che fissa con decreto l'udienza di prosecuzione.

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

Art. 3.

1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 2. È abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

1. Dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, se pendenti alla data del 30 aprile 1995, i giudizi civili pendenti davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza, nonchè dei giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1.

2. Entro quindici giorni dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell'ar-

articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.

Art. 5.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«*3-bis.* In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-*ter* del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato».

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«*4.* L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3 e *3-bis* del presente articolo e di cui al comma *2-bis* dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire 250.000».

4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Notificazione degli atti*) - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.

2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni».

2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, sono abrogati.

3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (*Deposito di atti e dichiarazioni*) - 1. Le parti e i difensori, nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni, previsti dalle norme del codice di procedura civile, del codice di procedura penale e dalle altre leggi vigenti, in relazione a procedimenti di competenza di qualsiasi ufficio giudiziario compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace.

2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto o le dichiarazioni li trasmette immediatamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono specificate le modalità da seguire per il deposito degli atti e delle dichiarazioni che possono essere depositati o ricevuti da qualsiasi ufficio giudiziario, compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace, e sono specificate le modalità da seguire per il loro deposito ed inoltro agli uffici competenti».

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli, secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del Direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari

compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.

4. Il personale dipendente comunale che opera presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace avente sede nello stesso circondario.

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 9.

1. L'articolo 162-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 162-*bis*. - (*Oblazione nei reati puniti con pene alternative e nei delitti puniti con la sola pena della multa*) - Nei reati per i quali la legge stabilisce, in alternativa, pene detentive o pene pecuniarie e nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, la persona alla quale il reato è attribuito può essere ammessa a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ovvero della multa stabilita dalla legge per il reato contestato, oltre le spese del procedimento.

L'oblazione non è ammessa in ordine ai delitti perseguibili a querela della persona offesa, la quale manifesti il suo dissenso; al riguardo il giudice dispone che la domanda di oblazione sia comunicata al querelante, concedendo allo stesso un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, per la manifestazione dell'eventuale dissenso.

Con la domanda di oblazione la persona alla quale il reato è attribuito deve de-

positare la somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal quarto comma dell'articolo 99 nonchè dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 nè quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado eccettuati i casi in cui vi sia stata costituzione di parte civile e tale costituzione sia stata mantenuta nel dibattimento.

Il pagamento delle somme indicate nel primo comma estingue il reato.

In caso di modifica della originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita».

Art. 10.

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 163. - (*Sospensione condizionale della pena*) - Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna a pena pecuniaria il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista

dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi».

Art. 11.

1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 684. - (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*) - Chiunque pubblica, in tutto o in parte anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni».

TITOLO III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

CAPO I

CONTROLLO DELLA COMPETENZA NEL CORSO DELLE INDAGINI

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 50 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero procede alle indagini preliminari ed esercita l'azione pena-

le, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione, per reati di competenza, ai sensi della sezione III del capo II del titolo I del libro primo, del giudice presso il quale lo stesso pubblico ministero esercita le funzioni».

2. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 54-quater. - (*Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero*) - 1. La persona sottoposta alle indagini, se ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, può chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

2. La richiesta, che può essere presentata una sola volta, salvo che sia fondata su elementi nuovi e diversi, deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione, il pubblico ministero, se non trasmette gli atti del procedimento al procuratore della Repubblica presso il giudice competente, rigetta la richiesta con decreto motivato. La richiesta rigettata non può essere riproposta a pena di inammissibilità, salvo che sia basata su fatti diversi da quelli esaminati nel decreto di rigetto ovvero sia indicata la competenza di altro giudice. Del deposito del decreto è dato immediatamente avviso alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore.

4. Entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, qualora ritengano che debba procedere un ufficio del pubblico ministero appartenente ad altro distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte senza ritardo le necessarie informazioni, determina, con decreto motiva-

to, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-*ter*. Avverso il decreto emesso ai sensi del presente comma dal procuratore generale, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono ricorrere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito, alla Corte di cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32.

5. Il pubblico ministero, dopo la presentazione della richiesta di cui al comma 2, può compiere soltanto gli atti aventi carattere di particolare urgenza. Gli altri atti eventualmente compiuti non sono comunque utilizzabili, sempre che sia dichiarata l'incompetenza del pubblico ministero.

6. Le richieste di cui ai commi 2 e 4 devono contenere a pena di inammissibilità l'enunciazione delle ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - (*Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero*) - 1. La richiesta di cui all'articolo 54-*quater*, comma 4, del codice deve essere depositata presso la segreteria del procuratore generale competente unitamente alla copia del provvedimento di rigetto adottato dal pubblico ministero che procede.

2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte

di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di copia degli atti del procedimento».

CAPO II

DIFENSORE

Art. 14.

1. All'articolo 96 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La nomina conferisce mandato per proporre impugnazione in tutti i relativi gradi del giudizio, anche avverso sentenza contumaciale».

2. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

b) negli affari penali:

1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

Art. 15.

1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «dal difensore o da altra persona abilitata».

2. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 100 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «ed è idonea a conferire il potere di costituirsi parte civile e di stare in giudizio al pari

di quella conferita nelle forme previste dal comma 1».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Art. 16.

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo».

CAPO IV

INDAGINI PRELIMINARI

Art. 17.

1. Il comma 3 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Se si procede a dibattimento non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni».

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 328-bis. - (*Giudice dell'udienza preliminare*) - 1. L'udienza preliminare si

svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza preliminare, che non svolga funzione di giudice per le indagini preliminari».

Art. 19.

1. Il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

CAPO V

CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 20.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III e V del libro sesto, ovvero con richiesta di giudizio»;

b) al comma 2, le parole: «rinvio a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «giudizio».

Art. 21.

1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 415. - (*Reato commesso da persone ignote*) - 1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi

dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 405, 406 e 407.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto».

CAPO VI

UDIENZA PRELIMINARE

Art. 22.

1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;».

2. Al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'enunciazione» sono inserite le seguenti: «, in forma chiara e precisa,».

Art. 23.

1. Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque».

2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 420. - (*Costituzione delle parti*) -

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. All'udienza preliminare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al dibattimento.

Art. 420-bis. - (*Rinnovazione della citazione*) - 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione all'udienza preliminare quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

Art. 420-ter. - (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*) - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovata la cita-

zione dell'imputato. La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

3. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Art. 420-*quater*. - (*Contumacia dell'imputato*) - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420-*bis* e 420-*ter* il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione dell'udienza.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi era la prova che l'assenza dell'imputato era dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma degli articoli 420-*bis* e 420-*ter*.

5. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere *c)* e *d)*.

6. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione del dibattimento. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

Art. 420-*quinquies*. - (*Assenza e allontanamento volontario dell'imputato*) - 1. Le disposizioni degli articoli 420-*bis* e 420-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

Art. 420-*sexies*. - (*Questioni preliminari*) - 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o, per connessione, le nullità indicate nell'articolo 181, commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga solo successivamente.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari all'illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza».

Art. 24.

1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65».

Art. 25.

1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 422. - (*Attività di integrazione probatoria del giudice*) - 1. Conclusa la discussione, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'assunzione di prove che appaiono manifestamente decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Con l'ordinanza che dispone l'audizione di testimoni o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, provvede alla citazione e fissa la data della nuova udienza.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

5. Quando le indagini preliminari sono incomplete, il giudice indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comuni-

cazione al procuratore generale presso la corte di appello».

Art. 26.

1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 425. - (*Sentenza di non luogo a procedere*) - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi altra causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia».

Art. 27.

1. All'articolo 430 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero degli atti ai quali lo stesso difensore ha facoltà di assistere»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. È vietata l'assunzione di informazioni dalle persone indicate nella lista prevista dall'articolo 468».

Art. 28.

1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 431. - (*Fascicolo del dibattimento*)
- 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio, il giudice provvede altresì, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono raccolti:

a) il decreto di citazione a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale e le ordinanze di ammissione alle prove;

b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e dell'esercizio dell'azione civile;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i documenti e i verbali di cui all'articolo 238 ammessi dal giudice;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Nel fascicolo del dibattimento possono essere altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato.

3. Il fascicolo è trasmesso immediatamente nella cancelleria del giudice competente per il dibattimento.

4. Gli atti diversi da quelli previsti al comma 2 sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale dell'udienza preliminare. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia».

CAPO VII

PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 29.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 422, la richiesta può essere presentata non oltre gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Nel corso dell'udienza la richiesta può essere formulata anche oralmente. Nelle ipotesi previste dall'articolo 422 la richiesta può essere presentata subito dopo l'assunzione di nuove prove».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato».

Art. 30.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 439. - (*Richiesta di giudizio abbreviato*) - 1. La richiesta è depositata nella cancelleria del giudice dell'udienza preliminare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza ed è notificata a cura dell'imputato al pubblico ministero. Con la richiesta l'imputato può indicare le prove integrative da assumere ai fini della definizione del processo e subordinare la richiesta all'assunzione di tutte o di alcune di queste. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

2. Prima di decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, il giudice sente il pubblico ministero che, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciarne le ragioni».

Art. 31.

1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 441. - (*Svolgimento del giudizio abbreviato*) - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice, su richiesta di tutti gli imputati, può disporre che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando vi è un interesse sociale rilevante alla pubblicità.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale è redatto di regola in forma riassuntiva; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica, audiovisiva o con la stenotipia».

Art. 32.

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo relativo alle indagini preliminari e le prove assunte nell'udienza»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta».

Art. 33.

1. Il comma 2 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 34.

1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonchè congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3».

Art. 35.

1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 445-bis. - (*Affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare*) -
1. L'imputato nel formulare le richieste previste dall'articolo 444, comma 1, può subordinarne l'efficacia alla sostituzione della pena detentiva da eseguire con i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ove applicabili.

2. Quando vi è il consenso del pubblico ministero, il giudice, se ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione di una delle misure indicate nel comma 1, dispone con la sentenza la sostituzione; altrimenti rigetta la richiesta ed ordina procedersi oltre.

3. Se è disposta la sostituzione, il pubblico ministero trasmette senza ritardo gli atti al tribunale di sorveglianza competente perchè determini le prescrizioni relative alle misure applicate».

Art. 36.

1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Richiesta di pena e consenso*»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato».

Art. 37.

1. All'articolo 447 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Richiesta di pena nel corso delle indagini preliminari*»;

b) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè alla persona offesa e al danneggiato dal reato dei quali risultino l'identità e il domicilio»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono; l'imputato e le altre parti private presenti possono rendere dichiarazioni attinenti ai fatti contestati».

Art. 38.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nell'udienza prevista dall'articolo 458 e nel giudizio direttissimo, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo provvede il giudice di appello se ritiene fondata l'impugnazione proposta dall'imputato contro il rigetto della richiesta».

Art. 39.

1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 135. - (*Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena*)

- 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero».

Art. 40.

1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima di dichiarare aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste dall'articolo 440. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441, comma 1, 442 e 443».

Art. 41.

1. Al comma 2 dell'articolo 458 del codice di procedura penale, le parole: «e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso» sono soppresse.

Art. 42.

1. Al comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale le parole: «e l'eventuale pena accessoria» sono soppresse.

2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal

pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena».

3. Il comma 3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna».

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale, al numero 5), dopo le parole: «su richiesta dell'imputato» sono aggiunte le seguenti: «nonchè dei decreti penali».

CAPO VIII

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI
SUL GIUDIZIO

Art. 43.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici sia effettuata per la data fissata per il dibattimento. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495».

Art. 44.

1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 493. - (*Richieste di prova*) - 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari».

Art. 45.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 500 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le parti delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, sono acquisite al fascicolo del dibattimento soltanto le parti delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni che sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».

Art. 46.

1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente può, anche su richiesta di altro componente del collegio, a pena di inutilizzabilità, rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici ed alle parti già esaminate, solo dopo la conclusione dell'esame e del controesame».

Art. 47.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti di cui è stata concordata l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 493, comma 3, e 555, comma 4».

Art. 48.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Degli atti acquisiti sull'accordo delle parti a norma degli articoli 493, comma 3, e 555, comma 4, il giudice dichiara l'utilizzabilità ai fini della decisione, disponendo che di essi sia data lettura al termine dell'istruzione dibattimentale o anche prima, se le parti concordemente lo richiedono. Se si tratta di verbali di dichiarazioni non si applica la disposizione del comma 2».

Art. 49.

1. Al comma 2 dell'articolo 546 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sentenza emessa dalla corte di assise e dalla corte di assise di appello è altresì sottoscritta dai giudici popolari».

CAPO IX

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 50.

1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«LIBRO OTTAVO - PROCEDIMENTO
DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPO-
SIZIONE MONOCRATICA

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 549. - *(Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizio-*

ne monocratica) - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

2. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che eserciti la funzione giurisdizionale da non meno di tre anni.

TITOLO II

CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

Art. 550. - (*Casi di citazione diretta a giudizio*) - 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Per la determinazione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 551. - (*Procedimenti connessi*) - 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.

Art. 552. - (*Decreto di citazione a giudizio*) - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 439 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *e)*. Il decreto è altresì nullo se il pubblico ministero non ha previamente informato la persona sottoposta alle indagini del procedimento penale a suo carico e della facoltà di presentarsi ai sensi dell'articolo 374.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

Art. 553. - (*Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento*) - 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione.

Art. 554. - (*Atti urgenti*) - 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

Art. 555. - (*Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta*) - 1. Almeno

sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui intendono chiedere l'esame.

2. Quando il reato è perseguibile a querela, il giudice verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

3. L'imputato o il pubblico ministero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, possono presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, svolgono l'esposizione introduttiva ed indicano le prove di cui chiedono l'ammissione; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

TITOLO III

PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 556. - (*Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta*) - 1. Per il giudizio abbreviato, per l'applicazione della pena su richiesta e per la condanna a pena concordata si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, la richiesta prevista dall'articolo 439 può essere formulata nell'udienza di comparizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Art. 557. - (*Procedimento per decreto*) -

1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.

2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

Art. 558. - (*Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo*) -

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale

giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena o di condanna a pena concordata. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, comma 4.

TITOLO IV

DIBATTIMENTO

Art. 559. - (*Dibattimento*) - 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione».

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIABILITAZIONE

Art. 51.

1. Al comma 1 dell'articolo 683 del codice di procedura penale, dopo le parole: «su richiesta dell'interessato,» sono inserite le seguenti: «del coniuge o di un parente entro il terzo grado,».

CAPO XI

DISPOSIZIONI ABROGATIVE E DI COORDINAMENTO

Art. 52.

1. L'articolo 33-*sexies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 33-*sexies*. - (*Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare*) - 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di ci-

tazione a giudizio a norma dell'articolo 552.

2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554».

2. Il comma 1 dell'articolo 33-*septies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dai seguenti:

«1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero».

3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: «nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555» sono sostituite dalle seguenti: «nel decreto di citazione diretta a giudizio».

4. All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

«1-*ter.* Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inservanza delle relative disposizioni è eccipita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-*bis*».

5. Il comma 1-*bis* dell'articolo 517 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«1-*bis.* Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-*bis* e 1-*ter*».

6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta».

7. Il comma 1 dell'articolo 521-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-*bis* e 1-*ter*, 517, comma 1-*bis*, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero».

Art. 53.

1. Il comma 4 dell'articolo 424 del codice di procedura penale è abrogato.

2. All'articolo 440 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

Art. 54.

1. Nel codice di procedura penale le parole: «richiesta di rinvio a giudizio», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «richiesta di giudizio».

Art. 55.

1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 107-bis. - (*Denunce a carico di ignoti*) - 1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili».

Art. 56.

1. All'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare» sono soppresse;

b) al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel determinare i criteri per la designazione dei giudici incaricati della trattazione delle udienze preliminari, il Consiglio superiore della magistratura deve assicurare che tale funzione non sia svolta in via esclusiva e che, salvo i casi di incompatibilità, lo stesso giudice partecipi anche alle udienze dibattimentali».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 57.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 118.417 milioni per l'anno 1999, in lire 158.417 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e in lire 58.417 milioni annue a regime, si provvede:

a) quanto a lire 60.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 100.000 milioni per

ciascuno degli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 58.417 milioni a decorrere dall'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.